

COMUNE DI GATTATICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 18.02.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA IMU E DEFINIZIONE ALIQUOTE CON RELATIVE RIDUZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RONZONI LUCA	Presente
COSTI FEDERICA	Presente
GANDOLFI MATTEO	Presente
GATTI GIULIA	Presente
PATERLINI DANIELE	Presente
DIPIETRO CARMELO	Presente
MARANI GIANMARCO	Presente
FERRARI SAVERIO	Presente
ZERPA ELENA MELANIA	Presente
BASSI SANDRA	Presente
BERTOZZI LIVIO	Presente
DELSANTE PAOLO	Presente
SAVINA PAOLO	Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale Dott. D'URSO PIGNATARO Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Al punto 1) il Consiglio ha approvato di procedere con un'unica discussione che riguardi tutte le deliberazioni che precedono l'approvazione del Bilancio e poi di procedere a singole votazioni per ogni proposta di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), aveva previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) che si componeva dell'imposta municipale (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **PRESO ATTO :**
che la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 con decorrenza 01/01/2020 abolisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
che tale manovra per il 2020 unifica Tasi ed Imu e che pertanto dall'anno 2020 rimane unicamente L'imposta Comunale sugli Immobili (IMU) che sarà disciplinata dall'art.95 della Legge dal comma 1 al comma 45;

PRESO ATTO che La nuova manovra determina **le seguenti sostanziali modifiche:**

-Unificazione Imu e Tasi e creazione della nuova Imu il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili . A questo proposito si segnala la nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano "con attribuzione di rendita catastale". Alla luce della modifica normativa quindi la nuova Imu sarà applicabile anche ai fabbricati collabenti che ,non potendosi più considerare fabbricati per l'incapacità di produrre un reddito proprio, vedranno tassata come base imponibile l'area fabbricabile sottostante;

- Sempre in tema di "fabbricato" si considera inoltre parte integrante dello stesso anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza "esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente". Pertanto per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali è ora necessario che la particella catastale del terreno coincida con quella del fabbricato, circostanza che invece la disciplina sull'Imu non prevedeva espressamente;

- Altra novità di rilievo è quella secondo cui “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene pertanto conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nel caso di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Tale modifica ha riflessi sulle aree fabbricabili in comproprietà possedute da diversi soggetti di cui solo uno ha la qualifica di coltivatore diretto o Iap, in quanto non è più consentito estendere il trattamento di favore ad altri soggetti che non abbiano autonomamente i requisiti richiesti;
- Esenzione prima casa traslata dalla Tasi all’Imu;
- Aliquota base della nuova IMU all’8,6 per mille rispetto al precedente 7,6.
- Più **poteri alle amministrazioni** per l’applicazione di aliquote diverse da comune a comune. Attualmente l’aliquota massima dell’Imu può essere del 10,6 per mille, la nuova Imu inclusa di maggiorazione speciale dello 0,8 per mille ereditato dalla Tasi potrà arrivare all’11,4 per mille e i sindaci potrebbero anche però decidere di azzerarla del tutto.
- I **versamenti potranno essere effettuati con modello F24**, bollettino postale o PagoPA. In attesa delle decisioni definitive, la scadenza di giugno prevedrà il versamento di un anticipo del 50% di quanto versato nel 2019.
- L’Imu sugli **immobili strumentali** potrà essere portata in deduzione per il 50% per il 2019 e per il 60% nel 2020 e 2021.

CONSIDERATO che la legge di Bilancio indica al comma 3 che il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita dal comma 4 alle lettere b) e c) , non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

PRESO ATTO che ai fini dell’imposta valgono le definizioni e disposizioni dell’art.95 comma 4 dalla lettera a) alla lettera e);

CONSIDERATO CHE :

- dal comma 5 e 6 sono identificati i soggetti attivi e passivi ;
- al comma 7 viene definito che **per gli Immobili D ad uso produttivo l’aliquota di base è pari a 8,6 per mille di cui** la quota pari allo 0,76 per cento è comunque riservata allo Stato e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono manovrare detta aliquota aumentandola fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite dello 7,6 per mille;
- i commi 8 e 9 definiscono le basi imponibili degli immobili mentre il comma 10 identifica le riduzioni della base imponibile del 50%;

Evidenziate pertanto le seguenti modifiche IMU che la legge di Bilancio 2020 introduce a fronte dell'abolizione della Tasi:

a. PRIMA CASA (comma 12)

- Traslata all'Imu l'esenzione del pagamento sulle abitazioni principali;
- aliquota di base abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1,A8,A9 e relative pertinenze pari allo 5,00 per mille che il comune può aumentare fino ad un 6 per mille oppure diminuire fino all'azzeramento;

b. SECONDE CASE, immobili ad uso abitativo non destinati ad abitazione principale (commi 17-18):

- Aliquota base 8,6 per mille : I comuni possono alzarla fino al 10,6 per mille oppure diminuirla fino all'azzeramento. Resta la possibilità per i Comuni di portare l'aliquota su questi immobili all' 11,4 per mille (10,6+0,8) a patto che l'aumento dello 0,8 per mille fosse già stato deciso nell'anno 2015 per la Tasi ed applicato fino all'anno 2019;

c. ALTRI IMMOBILI :

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 13):** Aliquota base 1 per mille, i comuni possono ridurla o azzerarla, ma non alzarla;
- **Terreni Agricoli (comma 15):** aliquota base fissata al 7,6 per mille . I comuni possono aumentarla fino all 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. I terreni sono esenti nei seguenti casi: se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale.
- **Immobili merce (comma 14)** destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: aliquota base 1 per mille . I Comuni possono alzarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questo vale fino al 2021 mentre dal 2022 questi immobili saranno esenti Imu. In ogni caso l'immobile non deve essere dato in affitto.

Considerato tutto quanto sopra esposto l'Amministrazione consolida le esenzioni e riduzioni di seguito riportate prendendo atto delle modifiche di legge:

ESENZIONI (COMMA 4)

- **Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze** delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze ((1 unità per ogni tipologia C/2-C/6-C/7). E' bene ricordare che,

ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. N.201/2011 per beneficiare dell'agevolazione per abitazione principale, il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare **devono avere stabilito la dimora abituale e devono risiedervi anagraficamente.**

Se i componenti del nucleo familiare hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in due diversi immobili situati nello stesso territorio comunale

l'agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare e con la nuova manovra 2020 tale vincolo è esteso anche per uno stesso nucleo familiare che ha più di un abitazione principale anche se in Comuni diversi.

- **Assimilazione all'abitazione principale** (assimilazione da Regolamento comunale) **dell'unità abitativa e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata (art.13 comma 2 settimo capoverso D.L. n.201/2011);
- **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinate ad **alloggi sociali**;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente dalla Forze Armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizie ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (prima si parlava di casa coniugale).
- **TERRENI AGRICOLI**: posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004 n.99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione , sono esenti in conformità all'art.1, comma 13, della Legge n.208/2015;

NUOVA ESENZIONE

Modifica del decreto legge 30/04/2019n.34:

L'art.16-ter del DL. N.34/2019 (c.s. 2decreto crescita), con una norma di interpretazione autentica , quindi retroattiva, equipara le società agricole agli

IAP e ai CD, rendendo di fatto applicabili anche a tali soggetti le agevolazioni tributarie già riconosciute a questi ultimi, ovvero:

- Esenzione imu per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione;
- C.d. “finzione giuridica” di non edificabilità delle aree fabbricabili, possedute e condotte da società agricole, che si traduce in una esenzione sia di Imu che Tasi (ricordiamo che i terreni agricoli sono esenti anche dalla Tasi);

Le società agricole, sia di persone che di capitali, devono avere i seguenti requisiti:

- Oggetto sociale con indicazione dell’esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’art.2135 Cod.Civ.;
- Ragione o denominazione sociale contenente espressamente la dizione di “società agricola”;
- Nelle società di persone a: almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di IAP o CD; i rimanenti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero;
- Nelle società in accomandita semplice: almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come IAP;
- Nelle società di capitali: almeno un amministratore deve possedere il requisito di IAP o CD;
- Nelle società cooperative : almeno un amministratore, che sia anche socio, deve avere la qualifica di IAP o CD.

Inoltre , ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP è però necessario il rispetto di quanto previsto dall’art.1, comma 5 bis, del D.Lgs. 99/2004 in base al quale l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, ove anche socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’art.1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142.

Fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie per i terreni agricoli, in ultimo, resta comunque fermo l’obbligo del possesso e della conduzione del terreno in capo al medesimo soggetto, salvo quanto disposto dall’art.9 del D.Lgs. n.228/2001 che stabilisce che ai soci delle società di persone

esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di CD o IAP a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Le società in possesso di tutti i requisiti sopra esposti beneficiano quindi delle agevolazioni introdotte.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (COMMA 10 E 23)

- Abbattimento del 50% per gli **immobili di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- Unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie catastali A1-A8-A9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione di A1-A8-A9).
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI** questi, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile; l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario (da allegare alla dichiarazione) o, in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva.
- **IMMOBILI A CANONE CONCORDATO: possono avvalersi della riduzione del 25%** della base imponibile; si tratta dei contratti di cui all'art.2, comma 3, e art.5 commi 1e2 della legge dicembre 1998 n.431;

Con l'articolo 3 quater lett. a e b del **decreto legge 30/04/2019n.34** si prevede la cancellazione degli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti per poter accedere all'agevolazione Imu (50% della base imponibile) per abitazioni concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili concessi in locazione a canone concordato.

PRESO ATTO che il mancato gettito Imu dovuto all'esonero delle abitazioni principali e terreni agricoli verrà compensato dallo Stato ai Comuni con un incremento del Fsc mentre verrà a mancare quello relativo agli immobili merce;

PRESO ATTO che tali assimilazioni non comportano la necessità di integrazione del regolamento comunale perché operano ex lege.

VISTE le seguenti risultanze (calcolate sulla rata in acconto) ai fini del calcolo previsionale del gettito IMU per l'anno d'imposta 2020:

- versamenti in autoliquidazione IMU pari a € 1.520.578,00

VISTE le risultanze pubblicate dal Ministero dell'Interno in merito al calcolo del fondo di solidarietà comunale :

- ristoro minori introiti per agevolazioni approvate dalla legge di stabilità n. 208/2015 che esclude alcune fattispecie dall'IMU e dalla TASI quantificato in € 107.602,00;
- Trattenuta dai versamenti di fine anno determinata in € 322.827,81;
- Spettanze del Fondo di solidarietà comunale (Tasi) 525.961,95

RITENUTO sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di gettito:

- IMU ANNO 2020 € 1.547.854,55
- **RITENUTO** pertanto di prendere atto delle nuove disposizioni in materia di Imu dettate dalla Legge di Stabilità per il **2020 come sopra riportato**, di confermare le aliquote definite per l'anno 2019 (con delibera di C.C.n.45 del 22/12/2018) del con l'inserimento della tassazione sugli immobili merce;

VISTI l'art.53 comma 16 della legge 23/12/2000 n.388 , che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che le nuove disposizioni contenute nel decreto crescita 34/2019 intervengono in modifica del comma 15 dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, che vigeva a *decorrere dall'anno di imposta 2013*;

Che le nuove norme sono contenute nei seguenti due commi che trovano applicazione immediata in sostituzione della precedente disposizione:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze –

Dipartimento delle finanze,esclusivamente per via telematica,mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma, del decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

«**15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale,dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo;

CON n. 9 voti favorevoli, n. 4 astenuti (Sandra Bassi, Livio Bertozzi, Paolo Delsante e Paolo Savina) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di APPROVARE per l'anno 2020 tutto quanto sopra indicato confermando e acquisendo le seguenti aliquote e detrazioni **relative alla Nuova Imposta Municipale Unica:**

ALIQUOTA /DETRAZIONE	MISURA
- Abitazioni principali	Esenti
Fabbricato adibito ad abitazione principale* classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze.	5,0 per mille detrazione euro 200,00
Immobili D destinati ad attività produttiva (con riduzione rendita per immobili in presenza di imbullonati)	10,6 per mille (per gli imbullonati a fronte di revisione di rendita catastale)
Altri fabbricati: - A (abitazioni-cosiddette seconde case) - c/2,C/6,C/7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)	10,6 per mille

<ul style="list-style-type: none"> - A/10 (uffici e studi privati) - B (colonie, sili , ospedali) - C/1 (negozi bar botteghe) - C/3,C/4,C/5 - A/1,A/8, A/9 non abitazione principale 	
Aree fabbricabili	9,6 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti DIRETTAMENTE (comprese aree fabbricabili per fictio juris) da: <ul style="list-style-type: none"> - coltivatori diretti - imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - società agricole sia di persone che di capitali aventi i requisiti di legge -Coadiuvanti agricoli del nucleo familiare dell'imprenditore 	Esenti
Terreni agricoli	9,6 per mille se non ricadono nella casistica precedente.
Fabbricati rurali	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	2,5 per mille
Immobili locati a canone concordato, L.09/12/1998 n.431	10,6 per mille con riduzione del 25% della base imponibile)
Immobili concesse a genitori o figli in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ossia genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale	10,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile)

*Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale A/1-A/8-A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

2. Di confermare le esenzioni in premessa;
3. di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l'anno 2020 è pari a € 1.547.854,55;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Unica da definirsi entro il 30/06/2020;
5. di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;
6. che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffa relative alle entrate tributarie dei comuni saranno inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
7. di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15bis, d.l. 34/2019, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze così come definito dal decreto Legge 201/2011 modificato dal decreto crescita 34/2019 all'art. 15 e 15-bis ;
8. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2020;

Successivamente con votazione separata e unanime dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

La sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL Responsabile del Settore Tributi-Affari Generali
Dott.ssa Carolina Borelli

La sottoscritta M. Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

F.to IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale
D.ssa M .Cristina Frignani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to RONZONI LUCA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. D'Urso Pignataro Giuseppe

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267)

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata in data 10.04.2020, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Gattatico, li 10.04.2020

Firmato IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n°267/2000.

LI ,10.04.2020

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 20/04/2020

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, 10.04.2020

Il Vice Segretario comunale
F.to Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
ADDI', 10/04/2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA M.CRISTINA FRIGNANI
(F.to digitalmente)

